



# CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

**SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2013**

Presidenza del Presidente: Antonio Del Corvo

Segretario f.f. : Vincenzo Nuccetelli

	ASS.		ASS.
Albore Mascia Luigi	X	Tonino Marcello delegato da Di Giuseppantonio Enrico Clemente	
Brucchi Maurizio	X	Maria Rita Febbo delegata da Di Primio Umberto	
Martino Mauro delegato da Catarra Valter		Di Stefano Giovanni	X
Cialente Massimo	X	Luciani Antonio	X
Ciancone Sabrina		Marulli Roberta Zita	
Crivelli Francesco		Matarelli Antonio Vincenzo	
D'Alfonso Rocco		Giuseppe Cantoro delegato da Monticelli Luciano	
De Crescentiis Antonio	X	Nuccetelli Vincenzo	
De Santis Patrizia		Pavone Enio	
Del Corvo Antonio		Testa Guerino	X

## DELIBERAZIONE N. 15/2013

**OGGETTO:** parere sul progetto di legge d'iniziativa della Giunta n. 554/2013 “ Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale”.

## IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

**VISTO** l'art. 123 della Costituzione;

**VISTI** gli artt. 71 e 72 dello Statuto;

**VISTA** la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 e sue smi ed in particolare l'art. 10, comma 1, lett. a);

**VISTA** la richiesta di parere del Presidente del Consiglio regionale, nota prot. n. 10823 del 24 settembre 2013, sul progetto di legge n. 554/2013 recante “Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale”

**VISTO** il pdl n. 554/2013 d’iniziativa della Giunta regionale, deliberazione n. 526/c del 22 luglio 2013, avente ad oggetto “Disegno di legge regionale recante riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale”;

**UDITA** l’allegata relazione del componente Francesco Crivelli, che propone al CAL di esprimere parere favorevole con raccomandazione al Consiglio regionale, affinché valuti :

- 1) i criteri per l’individuazione del limite dimensionale di un agglomerato affinché la gestione “in autonomia” del servizio si caratterizzi con maggiori o minori livelli di efficienza;
- 2) la coniugazione del ruolo delle attuali città capoluogo di provincia con la sostanziale esistenza dell’agglomerato unico urbano Pescara-Chieti.

**UDITI** gli interventi del Presidente e del componente Pavone che condividono la relazione;


con votazione unanime dei presenti

### **DELIBERA**


di esprimere parere favorevole al pdl. n. 554/2013, con raccomandazione al Consiglio regionale di valutare:

1. la possibilità di integrare la lettera a) dell’art. 1 del pdl n. 554/2013, delegando le relative funzioni anche ai comuni con un numero di abitanti (da definire nel pdl) tale da garantire una gestione efficiente del servizio;
2. in generale valutare che l’attuale riforma degli assetti istituzionali e funzionali del territorio, impongono una necessaria considerazione degli agglomerati residenziali che di fatto si configurano ed in funzione di questi impostare l’azione legislativa tesa a riorganizzare l’espletamento di servizi pubblici;
3. in merito al servizio oggetto della presente deliberazione, l’azione del Consiglio regionale non può prescindere dalla considerazione dell’agglomerato Chieti-Pescara, che rappresenta un’unica realtà territoriale.

**IL SEGRETARIO f.f.**  
**Vincenzo Nuccetelli**



**IL PRESIDENTE**  
**Antonio Del Corvo**



## **RELAZIONE**

**Francesco Crivelli**

### **Relazione per proposta di parere in merito al Progetto di legge n. 554/2013, d'iniziativa della Giunta regionale, avente ad oggetto: "Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale".**

Il quadro normativo sulla competenza degli enti preposti ai procedimenti autorizzativi riguardanti l'idoneità del percorso, delle fermate, nonché dei mezzi da impiegare per il servizio automobilistico di trasporto locale, è stato assoggettato nel corso degli anni ad un progressivo percorso di decentramento, che ha trasferito a livello periferico tali competenze in materia di trasporti. La L.R. n. 152 del 23-12-1998, ha normato, su scala regionale, la materia. Nello specifico la legge ha individuato nelle Provincie gli organi competenti del procedimento, tuttavia la citata norma è ancora sospesa a causa della mancata individuazione dei bacini di traffico.

La sospensione, disciplinata dall'art. 3 della L.R. 9/09/1999, n. 59, ha consentito la conservazione in capo agli Uffici della Motorizzazione Civile unicamente delle competenze in materia di rilascio del nulla osta sulla sicurezza delle fermate dei servizi di linea di competenza statale.

Con la L.R. n. 1 del 10/01/2011, si è contemporaneamente proceduto a trasferire le risorse e competenze in materia dei servizi di trasporto urbano in capo ai comuni capoluoghi di Provincia.

In tale contesto appare necessario un intervento di razionalizzazione diretto essenzialmente a definire le responsabilità delle azioni che presiedono al procedimento diretto all'accertamento dell'idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto locale, così da consentire lo svolgimento in sicurezza del servizio di trasporto pubblico e, nel contempo, d'individuare un unico e certo interlocutore per gli operatori del settore.

In definitiva la competenza in materia di trasporto, intesa sia sotto il profilo strettamente giuridico di enti concedenti il servizio, sia sotto il profilo strettamente amministrativo di enti responsabili della spesa attinente al servizio ed alle concessioni, individua nella Regione l'Ente competente per tutti i servizi extraurbani e comunali, ad eccezione di quelli concessi direttamente dai comuni capoluoghi di provincia.

Il disegno di legge proposto induce indubbiamente ad una riflessione riguardante le evoluzioni del quadro normativo sugli Enti Provinciali e delle città capoluogo.

Se il ruolo di queste ultime dovesse essere così inteso nell'ambito del disegno di legge proposto, difficilmente sarebbe esprimibile un parere favorevole; tuttavia, considerato che la competenza delle città capoluogo è limitata unicamente al proprio ambito urbano, la proposta contenuta nel disegno di legge sarebbe suscettibile di un'interpretazione restrittiva dei capoluoghi di provincia, quali città con più alta densità demografica e di traffico. Se così fosse, tra i principali elementi di valutazione per l'espressione di un parere andrebbero considerati:

- 1) i criteri per l'individuazione del limite dimensionale di un agglomerato affinché la gestione "in autonomia" del servizio si caratterizzi con maggiori o minori livelli di efficienza;
- 2) la coniugazione del ruolo delle attuali città capoluogo di provincia con la sostanziale esistenza dell'agglomerato unico urbano Pescara-Chieti.

Voler trascurare tali considerazioni, alla luce delle evoluzioni normative che riguardano gli assetti territoriali legati alla nascita giuridica di nuove realtà urbane, porta con sé il rischio di partorire una nuova legge già obsoleta rispetto ad una visione prospettica che s'impone a chi riveste un ruolo d'indirizzo politico.

In definitiva, al fine di non interrompere procedimenti amministrativi e legislativi, si propone l'espressione di un parere favorevole al disegno di legge e contemporaneamente di voler sottoporre all'attenzione del Consiglio Regionale le osservazioni rilevate.

F.to Francesco Crivelli  
Sindaco del Comune  
di Sant'Eufemia a Maiella

